



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.104 del 05.07.2012

OGGETTO	Nomina Legale per Opposizione al Ricorso per opposizione agli atti esecutivi - Sigg.ri Mancuso/Comune.
----------------	---

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di luglio alle ore 13.30 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	P
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	P

Totale presenti 5
Totale assenti =

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 40/14 avente ad oggetto: Nomina Legale per Opposizione al Ricorso per opposizione agli atti esecutivi - Sigg.ri Mancuso/Comune.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Affari Generali per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile

hanno espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali avente ad oggetto: Nomina Legale per Opposizione al Ricorso per opposizione agli atti esecutivi - Sigg.ri Mancuso/Comune.

Di confermare l'incarico di difendere e tutelare gli interessi del Comune nel procedimento di che trattasi all'avv. Massimo Fricano presso lo Studio Legale Mazzarella del Foro di Palermo.

Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 101 del 05.07.2011

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - Sigg.ri MANCUSO / COMUNE
---------	---

VISTO il Ricorso per opposizione agli atti esecutivi, proposto dai sigg.ri Luigi Fabrizio Mancuso, Mario Massimiliano Mancuso, Caterina Liliana Fulci, Mancuso Virginia e Mancuso Tommasa contro Questo Comune, notificato in data 29.06.2012 Prot. N. 5805, con il quale il Giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale Ordinario di Patti Sezione distaccata di Sant'Agata Militello fissa l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 9 luglio 2012;

RITENUTO che, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, occorre affidare l'incarico ad un legale di fiducia;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra motivato,

SI PROPONE

1. **Di affidare** incarico ad un legale di fiducia per proporre opposizione al ricorso per opposizione agli atti esecutivi proposto dai sigg.ri Luigi Fabrizio Mancuso, Mario Massimiliano Mancuso, Caterina Liliana Fulci, Mancuso Virginia e Mancuso Tommasa contro Questo Comune, notificato in data 29.06.2012 Prot. 5805/2012;
2. **Di impegnare** la somma di € 250,00 con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 – Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul Servizio Bilancio Esercizio 2011;
3. **Di dare atto** che all'accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

Stella

IL PROPONENTE

[Handwritten signature]

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data _____

Il Responsabile

F.to _____

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 29.06.12

Il Responsabile

F.to RUBUANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 4-01-08-03-00, Bilancio 2012, in quanto rientra nei dodicesimi dello stanziamento del bilancio 2011.

Data 29.06.12

Il Responsabile

F.to RUBUANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile

F.to _____

29 GIU 2012

5805

Urylu

C P/A

Tribunale di Patti
Sezione staccata di Sant'Agata di Militello

Ricorso per opposizione agli atti esecutivi

Nell'interesse dei sigg.ri :

1) **Dott. Luigi Fabrizio Mancuso**, nato a Milazzo (Me) il 10/08/1961, Cod. Fisc. MNC LFB 61M10 F206S;

2) **Avv. Mario Massimiliano Mancuso**, nato a Milazzo (Me) il 29/04/1968, Cod. Fisc. MNC MMS 68D29 F206G;

3) **Caterina Liliana Fulci**, nata a Messina il 23/06/1941, Cod. Fisc. FLC CRN 41H63 F158R, anche **quali eredi del dott. Mancuso Francesco** (nato a Piraino l'1.04.1931 e deceduto a Messina in data 12.02.2009);

4) **Mancuso Virginia**, nata a San Fratello il 18.01.1943 e residente a Sant'Agata Militello in contrada Torrecandele n. 10 C.F. MNC VGN 43A58 H850Y, **quale erede con beneficio d'inventario della sig.ra Mancuso Benedetta** (nata a San Fratello (Messina) il 22.02.1933 C.F.: MNC BDT 33B62 H850M);

5) **Mancuso Tommasa**, nata a Barcellona P.G. (Messina) il 7.05.1936 C.F.: MNC TMS 36E47 A638P;

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Pietro Carrozza (c.f. CRR PTR 33H13 F158K) e Mario Mancuso (c.f. MNCMMS68D29F206G) pec studiolegalemancuso@pec.giuffre.it, fax 0906411338 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Capo d'Orlando via A. Volta n. 82,

Contro

Il Comune di San Fratello in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore

per la parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione somme depositata il 22.5.2012

del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Sant'Agata Militello prodotta unitamente al presente atto.

Premessa

In virtù della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1146/2009 pubblicata in data 08.09.2009, e notificata con la formula esecutiva il 25.11.2010, gli attuali istanti, dopo la notifica del 22.4.2011 dell'atto di precetto per un importo di euro 2.525.356,61, il 19 maggio 2011 notificavano atto di pignoramento presso terzi al Comune di San Fratello e alla Banca Popolare del Mezzogiorno spa, terzo pignorato.

Dopo la comunicazione della dichiarazione del terzo, in data 13.6.2011 veniva celebrata l'udienza dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello in cui, nonostante l'esecutività del titolo e la dichiarazione del terzo positiva, il Giudice non assegnava somme ma svincolava il notevole importo di euro 293.580,00 per il pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2011 a favore dei dipendenti del Comune di San Fratello.

Successivamente, dopo alcune udienze interlocutorie in attesa che la Corte d'Appello di Catania decidesse sull'istanza di inibitoria del titolo esecutivo proposta dal Comune di San Fratello, il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Artino, con ordinanza del 2.9.2011 (all.1) , provvedeva "*inaudita altera parte*" all'ulteriore svincolo di un importo di euro 293.580,00, per il pagamento delle mensilità di luglio e agosto 2011 dei dipendenti del Comune e rinviava all'udienza del 19.9.2011 per la conferma del provvedimento, con il contraddittorio degli attuali creditori.

Gli attuali istanti, avendo appreso in modo occasionale ed inaspettato dell'ordinanza di svincolo sopra detta, proponevano immediatamente opposizione agli atti esecutivi con ricorso dell'8 settembre 2011, chiedendo anche la sospensione immediata del provvedimento.

Tuttavia, il terzo pignorato eseguiva immediatamente il provvedimento di svincolo e trasferiva dalle proprie casse al comune di San Fratello l'importo di euro 293.580,00.

In seguito all'opposizione, il Giudice Saya, con ordinanza del 12.9.2011 (all.5) accoglieva "*inaudita altera parte*" la domanda di sospensione del provvedimento impugnato (che però non aveva efficacia perché lo svincolo era già stato eseguito) ed, al fine di confermare l'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato dinanzi alle parti costituite, rimetteva le parti all'udienza del 19.9.2011, dinanzi al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di S. Agata Militello, dott.ssa Artino.

All'udienza del 19.9.2011, il Giudice Artino, come si evince dal verbale d'udienza allegato (all.4), ordinava alla Banca Popolare del Mezzogiorno spa di integrare la propria dichiarazione del 23.5.2011, indicando le somme nella disponibilità del terzo e riservava la decisione.

Ebbene, con nota del 29.9.2011 (all.3) la Banca depositava l'integrazione della dichiarazione di terzo e il Giudice dell'esecuzione emanava l'ordinanza depositata il 7.11.2011 (all.2), con cui disponeva la sospensione del procedimento esecutivo a seguito della sospensione del titolo esecutivo, nel frattempo disposta dalla Corte d'Appello di Catania e assegnava all'opponente il termine di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito.

Ebbene, i sigg.ri Mancuso e Fulci riassumevano il giudizio avverso l'ordinanza di parziale svincolo delle somme, che veniva assegnato al giudice Casdia del Tribunale di S. Agata Militello ed assumeva il

numero di r.g. 745/2011. Il procedimento sarà trattato all'udienza del 2 luglio 2012.

Nel frattempo, dopo le varie e complesse fasi sopra descritte, il 14 .2.2012 veniva finalmente depositata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2062, che rendeva inoppugnabile il titolo esecutivo e scriveva la parola fine al lunghissimo contenzioso tra le parti, rigettando definitivamente il ricorso proposto dal Comune di San Fratello avverso i sigg.ri Mancuso e determinando la caducazione del provvedimento di inibitoria del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n 1146/2009 dell'8.9.2009.

Pertanto, a seguito dell'istanza per la continuazione del processo esecutivo, all'udienza del 20.4.2012, il Giudice assumeva la causa in riserva ed il 22.5.2012 depositava l'ordinanza (all.1) di cui si chiede la parziale modifica, con cui stabiliva di assegnare agli attuali istanti un importo pari al 99,89% di euro 499.570,14, dopo la detrazione dell'importo assegnato al creditore privilegiato sig.ra Todaro Marianna.

Pertanto, detraendo dall'importo di euro 499.570,14, l'importo di euro 7.033,68 attribuito alla sig.ra Todaro Marianna, agli attuali istanti è stata attribuita una somma pari al 99,89% di euro 492.536,46, per un ammontare complessivo di euro **491.994,66**, di cui euro 3.980,10 a titolo di spese legali.

Invero, l'ordinanza sopra detta è parzialmente illegittima perché non ha assegnato ai creditori pignoranti un rilevante importo, per i seguenti

Motivi

1.- Gli importi incassati dal Comune di San Fratello fino alla seconda dichiarazione di terzo del 29.9.2011 dovevano essere assegnati.

Nell'ordinanza di assegnazione impugnata viene osservato che gli importi incassati successivamente alla dichiarazione del terzo non

possono essere soggetti ad esecuzione, perché il vincolo di pignoramento si esaurisce nel momento in cui è prestata la dichiarazione.

Ebbene, anche in caso di fondatezza di tale assunto, le somme da assegnare nel caso che ci occupa sarebbero dovute essere maggiori, (ossia nella misura infra indicata), rispetto a quelle effettivamente attribuite.

Infatti, il terzo pignorato, Banca Popolare del Mezzogiorno spa, ha effettuato due dichiarazioni, la prima, del 23.5.2011, sollecitata dai creditori istanti e la seconda, del 29.9.2011, richiesta appositamente dal Giudice dell'esecuzione, come si evince dal verbale d'udienza del 19.9.2011 (all.4).

Pertanto, si dovevano ritenere vincolati ed assegnabili tutti gli importi incassati dal debitore fino al 29.9.2011, seconda dichiarazione del terzo pignorato, come ritenuto dallo stesso Giudice dell'esecuzione.

Invero, si sarebbe dovuto applicare, nel caso che ci occupa, lo stesso principio che la giurisprudenza applica nel caso in cui, in assenza di una qualsiasi dichiarazione del terzo, viene iniziato un procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo.

Ebbene, in tal caso la giurisprudenza ritiene che debbano essere considerate vincolate tutte le somme incassate dal debitore fino alla sentenza che accerta l'obbligo del terzo, come si legge nella seguente sentenza:

“Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 c.p.c.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa

considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 c.p.c. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 c.c.). Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5529

Orbene, nel caso che ci occupa, si sono verificati le seguenti principali fasi:

- Dichiarazione del terzo del 23.5.2011 in cui viene precisato che l'importo presente in cassa, detratte le somme vincolate per altri pignoramenti è pari a euro **866.497,22**.
- Provvedimento di svincolo delle somme del Giudice dell'esecuzione del 13.6.2011 di euro 293.580,00 per il pagamento ai dipendenti del Comune di San Fratello delle mensilità di **maggio e giugno** 2011.
- Ulteriore provvedimento di svincolo del giudice dell'esecuzione del 2.9.2011 di ulteriori euro 293.580,00 per il pagamento ai dipendenti del Comune di San Fratello delle mensilità di **luglio e agosto** 2011.
- Ulteriore dichiarazione del terzo, domandata dal Giudice dell'esecuzione, del 29.9.2011 in cui viene precisato che l'importo presente in cassa, detratte le somme vincolate per altri pignoramenti è pari a euro **698.165,55**.

Invero, all'interno di quest'ultima dichiarazione del terzo, ovviamente, non è presente l'importo di euro 293.580,00, svincolato illegittimamente dal giudice con il provvedimento del 2.9.2011, per il pagamento delle mensilità di luglio e agosto.

Orbene, i creditori istanti, come precisato in premessa, avverso quest'ultimo provvedimento del 2.9.2011, hanno proposto opposizione, accolta in via cautelare "inaudita altera" da parte dal giudice Saya, che ha rimesso le parti per il perfezionamento del

contraddittorio dinanzi al Giudice dell'esecuzione Artino all'udienza del 19.9.2011.

Il Giudice Artino, in occasione dell'udienza del 19.9.2011, dopo avere assunto la causa in riserva, con ordinanza del 7.11.2011, ha rigettato in via cautelare l'opposizione assegnando il termine di tre mesi per riassumere il giudizio, che è stato proseguito dai creditori e che sarà trattato dal Giudice Casdia all'udienza del 2.7.2012, con il numero di ruolo 745-2011.

Ebbene, poiché l'ordinanza di svincolo del 2.9.2011 e la successiva di conferma dello svincolo del 7.11.2011 si auspica che saranno dichiarate illegittime all'interno del giudizio n. 745-2011, per questo motivo diviene anche illegittima l'ordinanza impugnata di assegnazione depositata il 22.5.2012 nella parte in cui non ha ritenuto di dovere assegnare l'importo di euro 293.580,00.

Ciò posto, si chiede che venga dichiarata illegittima l'ordinanza di assegnazione del 22.5.2012 nella parte in cui non ha assegnato l'importo di euro 293.580,00 e che venga conseguentemente assegnato l'importo sopra detto a favore degli istanti.

Pertanto, l'effettivo importo da assegnare ai creditori principali ed ai creditori intervenuti è pari a euro 991.745,55, ossia euro 698.165,55 (importo indicato nella dichiarazione del terzo del 29.9.2011) + euro 293.580,00 (importo svincolato erroneamente)

Prima di trattare gli ulteriori motivi del presente ricorso, si riportano di seguito e sono parte integrante del presente atto, le motivazioni poste a fondamento e già illustrate all'interno degli atti avverso le ordinanze del Giudice Artino del 2.9.2011 e del 7.11.2011, all'interno del giudizio n. 745-2011:

"1.- Il provvedimento del 2.9.2011 adottato dal Giudice dell'esecuzione è abnorme.

“Non esiste alcuna norma giuridica che stabilisce il potere del Giudice di svincolo delle somme in pendenza della procedura esecutiva.

L'illegittimità del provvedimento adottato deriva dal palese contrasto con altro provvedimento emanato da altro Magistrato (dott.ssa Alacqua) appartenente alla medesima Autorità Giudiziaria del Giudice dell'esecuzione.

Invero, il Giudice Alacqua aveva senza ombra di dubbio dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata nel corso del periodo feriale.

Non si comprende sulla base di quali diverse motivazioni il secondo giudice abbia ritenuto opportuno disattendere il provvedimento della dott.ssa Alacqua, ritenendo comunque quest'ultimo corretto.

Un'altra abnormità e anomalia del provvedimento deriva dalla circostanza che il Giudice ha adottato il provvedimento senza avere preliminarmente fissato alcuna udienza al riguardo e senza, pertanto, avere sentito sull'argomento le valutazioni dei creditori.

Al riguardo appare alquanto strano il fatto che il Giudice, il 6 settembre 2011, abbia adottato il provvedimento impugnato senza sentire i i sgg.ri Mancuso e non abbia atteso l'imminente (vocabolo che utilizza lo stesso Giudice) data del 19 settembre 2011, in cui aveva Ella stessa fissato un'udienza in cui era possibile valutare la posizione dei creditori.

Inoltre, una ulteriore gravissima anomalia deriva dalla circostanza che il Giudice si è pronunciato su una semplice istanza del Comune, e non su un ricorso all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, che non è stato mai proposto.

2.- Il provvedimento è stato adottato dopo l'esaurimento del potere dell'Autorità Giudiziaria sull'istanza del Comune.

Il Tribunale di Sant'Agata Militello si è pronunciato sull'istanza proposta dal Comune di San Fratello con il provvedimento della dott.ssa Alacqua del 24.8.2011, con cui il Giudice, dopo avere sentito le parti all'udienza del 16

agosto 2011, ha dichiarato inammissibile la trattazione delle istanze del Comune ed ha rimesso le parti alla già fissata udienza del 19.9.2011.

Dopo la decisione del Giudice sull'argomento, il Tribunale ha esaurito il potere di disporre e pertanto non poteva essere adottato un altro provvedimento "parallelo" a quello già emanato, in violazione sia del principio del ne bis in idem sia del principio del giudice naturale precostituito per legge.

3.- Il provvedimento è indeterminato

Il Giudice dell'esecuzione ha autorizzato lo svincolo delle somme necessarie al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti del Comune per i mesi di luglio e agosto senza indicare l'esatto importo da svincolare.

In tal modo ha fornito al Comune la facoltà di determinare ad libitum l'importo da svincolare, causando in tal modo l'illegittimità del provvedimento.

4.- Le Delibere di impignorabilità adottate dal Comune di San Fratello sono invalide ed inefficaci.

La Delibera di impignorabilità adottata dal Comune di San Fratello n. 3 del 4.1.2011, come è stato già rilevato ampiamente all'interno delle note d'udienza del 7.7.2011 (depositate all'interno del processo esecutivo), non ha alcuna valore sia perché nel corso del primo semestre 2011 sono stati emessi mandati di pagamento con oggetto diverso da quello della delibera di impignorabilità sia perché i mandati di pagamento sono stati emessi senza seguire l'ordine cronologico del deposito delle fatture o delle richieste di pagamento.

E' anche inefficace, nei confronti degli attuali creditori, la successiva delibera di impignorabilità n. 130 del 28.6.2011, perché adottata successivamente alla notificazione al Comune dell'atto di pignoramento presso terzi.

Al riguardo, è noto che l'art. 2915 c.c. stabilisce che “ Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.”

Inoltre, le somme giacenti presso il tesoriere sono relative ai pagamenti che dovevano essere effettuati dal Comune nel primo semestre 2011 e pertanto potevano essere vincolati solo con la delibera del gennaio 2011 e non con la successiva.

5.- Nessun importo può essere svincolato.

Gli atti compiuti all'interno del processo esecutivo, (compreso l'atto di pignoramento che ha vincolato le somme del Comune presso il proprio tesoriere) non perdono efficacia né in caso di sospensione della presente procedura esecutiva né in caso di inibitoria del titolo esecutivo, qualora l'eventuale inibitoria sia disposta (come nel caso che ci occupa) dopo la notifica dell'atto di pignoramento.

Da ciò deriva che non è legittimo svincolare alcuna somma, già sottoposta al pignoramento notificato al Comune.

Tale pacifico orientamento è confermato non solo dalla Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte Costituzionale, che si è pronunciata sull'argomento:

“È manifestamente inammissibile la q.l.c. degli art. 283, 373, 623 e 630 c.p.c., sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui, prevedendo che il provvedimento di sospensione emesso dal giudice del gravame ha efficacia "ex nunc", escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci, in quanto trattasi di questione irrilevante perché avente ad oggetto norme delle quali il giudice "a quo" non deve fare applicazione: non degli art. 283 e 373, dal momento che il giudice dell'esecuzione non è chiamato ad applicare la norma che disciplina gli effetti dell'inibitoria, ma a prendere atto di quanto disposto dal giudice al quale la legge conferisce il relativo potere, il quale soltanto è quindi legittimato, ove ravvisi una irragionevole limitazione di tale potere, a sollevare q.l.c. della norma che glielo conferisce; non dell'art. 623 c.p.c., che conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione solo se tale potere non spetta, come nella specie, al "giudice davanti al quale è impugnato il titolo"; non dell'art. 630 c.p.c., dal momento che tale norma si limita a disciplinare l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, e non anche ogni ipotesi in cui gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci”.

Corte costituzionale, 01/04/2004, n. 105

“Sono manifestamente infondate, con riferimento agli art. 3 e 24 cost., trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata e in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, le q.l.c. degli art. 373, 623, 630 e 649 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice

dell'esecuzione

appositamente

adito.

Corte costituzionale, 04/12/2000, n. 546

“La sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che venga disposta, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., dal giudice istruttore della causa d'opposizione, non integra "revoca" dell'efficacia di detto decreto quale titolo esecutivo, e, pertanto, in relazione al procedimento esecutivo intrapreso in forza del medesimo, non tocca la legittimità degli atti già compiuti, nè determina ragione di improseguibilità, del processo esecutivo, che rimane soltanto sospeso (art. 623 c.p.c.). Cassazione civile, sez. III, (03/05/1991), n. 4866

2.- Le “somme a specifica destinazione” indicate nella dichiarazione del terzo del 29.9.2011 dovevano essere assegnate.

All'interno della dichiarazione del terzo del 29.9.2011, allegata, la Banca Popolare del Mezzogiorno spa ha dichiarato quali somme a specifica destinazione l'importo complessivo di euro 162.478,83, di cui euro 134.008,64 a tutela del rischio idrogeologico ed euro 28.470,19 per altre voci, che il giudice dell'esecuzione ha considerato non pignorabili.

In realtà anche tali importi sono pignorabili sia perché non è indicata la disposizione di legge secondo cui le somme sarebbero non pignorabili sia perché l'importo a tutela del rischio idrogeologico (indicato nella misura di euro 134.008,64 nella dichiarazione del terzo) è già assicurato al Comune di San Fratello dai cospicui, opportuni e legittimi finanziamenti che l'Ente ha ricevuto negli ultimi mesi dalla Regione Siciliana.

Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui non si accogliesse quanto argomentato al punto precedente, si deve ritenere che l'importo da assegnare è comunque pari a **euro 698.165,155**, indicato dal terzo nella dichiarazione del 29.9.2011.

3.- Calcolo errato

Nell'ordinanza di assegnazione si legge che l'importo di euro 134.008,64 non viene assegnato perché vincolato in forza di legge e non si fa riferimento agli ulteriori importi per complessivi euro 28.470,19.

Da quanto sopra sembra dedursi che l'importo di euro 28.470,19 non viene considerato come impignorabile.

Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui l'importo di euro 134.008,64, fosse considerato non pignorabile, si ritiene che il Giudice dell'esecuzione abbia errato nella determinazione dell'importo da assegnare.

Infatti, se viene fatto riferimento alla dichiarazione del terzo del 29.9.2011, si dovrà detrarre dall'importo di euro 698.165,55, indicato dal terzo, l'importo di euro 134.008,64, per un importo complessivo di euro **564.156,911**, che sarà la somma effettiva (superiore all'importo determinato dal Giudice) da attribuire ai creditori principali ed agli intervenuti.

Anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse impignorabile l'ulteriore importo di euro 28.470,19, la somma da assegnare sarebbe pari a **euro 535.686,72**, comunque superiore a quella assegnata.

Infatti, sottraendo all'importo di euro 698.165,55 la somma di euro 162.478,83 (ossia l'importo a specifica destinazione) si giunge alla somma di euro 535.686,72.

Tutto ciò premesso e ritenuto in fatto e in diritto, i sigg.ri Mancuso e Fulci, rapp.ri e difesi come sopra, chiedono che l'Ill.mo sig. Giudice adito voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

A.- Ritenere e dichiarare che l'ordinanza di assegnazione depositata il 22.5.2012, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di

S. Agata Militello, all'interno del procedimento n. 2209-2011 è errata nella parte in cui non ritiene di assegnare l'importo di euro 293.580,00 e l'importo di euro 162.478,83.

B.- Ritenere e dichiarare che l'ordinanza di assegnazione depositata il 22.5.2012, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di S. Agata Militello, all'interno del procedimento n. 2209-2011 è errata nella parte in cui non ha assegnato ai creditori l'importo complessivo di euro 991.745,55, o, in subordine di euro 698.165,15, o, in ulteriore subordine di euro 564.156,91, o, in ulteriore subordine di euro 535.686,72 o, in ulteriore subordine l'importo congruo stabilito dal Giudice.

C.- Ritenere e dichiarare che gli attuali creditori, all'interno della procedura esecutiva n. 2209-2011 hanno diritto, in proporzione con gli altri creditori intervenuti, all'assegnazione, nei confronti del Comune di San Fratello, degli importi sopra indicati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.

D.- Determinare gli importi da assegnare e assegnare gli stessi agli attori nella misura sopra indicata, con rivalutazione monetaria e interessi legali ed emettere i provvedimenti necessari a tal fine.

E.- Ritenere e dichiarare illegittime le ordinanze del 2.9.2011 e del 7.11.2011 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di S. Agata Militello, all'interno del procedimento 2209-2011, che hanno svincolato l'importo di euro 293.580,00.

F.- Condannare la controparte al pagamento di spese e compensi difensivi.


Con riserva di agire nei confronti del Comune di San Fratello per la riscossione dell'intero credito ancora dovuto.

Ai fini del contributo unificato il presente atto riguardo un'opposizione agli atti esecutivi, ragione per cui l'importo da pagare è fisso ed è pari a euro 146,00.

Messina, 10 giugno 2012

Avv. Pietro Carrozza

Avv. Mario Mancuso



Mandato speciale


I sigg.ri Mancuso Luigi Fabrizio Augusto, c.f. MNCLFB61M10F206S nato a Milazzo il 10.8.1961 e residente a Messina viale Annunziata 1, Mancuso Mario Massimiliano c.f.: MNCMMS68D29F206G nato a Milazzo il 29.4.1968 e residente a Messina via Francesco Todaro n. 5, Fulci Caterina Liliana, c.f.: FLC CRN 41N63F158R nata a Messina il 23.6.1941, e residente a Capo d'Orlando via Trazzera Marina, anche quali eredi di Mancuso Francesco, nato a Piraino l' 01.04.1931 e deceduto a Messina il 12.2.2009, Mancuso Virginia, c.f: MNC VGN 43A58 H850Y nata a San Fratello il 18.01.1943 e residente a Sant'Agata Militello in contrada Torrecandele n. 10 anche nella qualità di erede con beneficio di inventario della sig.ra Mancuso Benedetta nata a S. Fratello il 22.02.1933 e deceduta il 21.12.2009, Mancuso Tommasa, c.f.: MNC TMS 36E48 A638R, nata a Barcellona P.G. il 07.05. 1936, informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delegano a rappresentarli e difenderli avverso il Comune di San Fratello, per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione del 22.5.2012 del Tribunale di Sant'Agata Militello, per eventuali fasi cautelari, con ogni facoltà di legge, unitamente e disgiuntamente gli avv.ti Pietro Carrozza e l'avv. Mario Mancuso, ed eleggono domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Capo d'Orlando via A. Volta n. 82 conferendo loro anche la facoltà di nominare sostituti.

Debitamente informati autorizzano il trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge.

Mancuso Luigi Fabrizio Augusto




Mancuso Mario Massimiliano



Fulci Caterina Liliana



Mancuso Virginia




Mancuso Tommasa



Vere le firme

Avv. Mario Mancuso





TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione distaccata di S. Agata Militello

il giudice dell'esecuzione mobiliare

N. 451/11 R.G. Exec.

Letta il ricorso che precede, depositato il 19/6/2012;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19/6/2012, onera il ricorrente per la notifica del presente decreto e del ricorso entro il 30/6/2012

Si comunichi.

S. Agata Militello, 12/06/2012.


Il G.E.
Dott.ssa Elisabetta Artino I.

Depositato in Cancelleria
12 GIU 2012

Oggi



Il Cancelliere
Orti Rosario Nunzio

Prenotate n. 3 copie
in 12/6/12 da 100 euro
con 5 euro ogni
risposta in
ritorno €
per diritti.
|||

È FOTOCOPIA CONFORME
AL COPIA ORIGINALE
S. Agata Militello, 28 GIU 2012
CANCELLIERE

COMUNE DI S. FRATELLO
SINDACO
S. FRATELLO - VIA S. PIETRO 10

Il sottoscritto, in qualità di
Sindaco del Comune di S. Fratello, ha ricevuto in
data del 29/06/2012 l'atto di
notifica del Tribunale di S. Fratello, n. 100/12
del 29/06/2012, in relazione al procedimento
n. 100/12 del Tribunale di S. Fratello, in
data del 29/06/2012.

COMUNE DI S. FRATELLO IN PERS. SINDACO P.S.T.
S. FRATELLO - MUNICIPIO - VIA S. PIETRO 10

del Sig. Caroli Nerone

addetto di ricevere le notifiche nel Comune di SAN FRATELLO

SAN FRATELLO

29 GIU. 2012

Ufficiale Giudiziario
(Russo Antonino)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE